

IL COMMERCIO

Cn. BIBLIOTECA COMUNALE Palazzo Bertolini

UDINE

Abbonamento annuo Lire 14,80 PER L'ESTERO: Abbonamento annuo Lire 36,-
" Semestrale " 8,80 " semestrale " 18,-

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Belloni, 10 - UDINE - Conto corrente postale N. 9-5469

Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna) Commerciali L. 1.— il m/m. — Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste, Comunicati L. 2,50 il m/m. — Cronaca L. 2,50 il m/m. Rivolgarsi a: BOGARELLI e CHIZZONI - Via S. Francesco, 1 g - UDINE - Tel. 9-59

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA E DI INFORMAZIONI TRIBUTARIE AZIENDALI E COMMERCIALI

FRIULANO

IL COMMERCIO AI COMMERCianti

«Critica Fascista» ha pubblicato il seguente interessante articolo di F. M. Paces e crediamo utile farlo conoscere ai nostri lettori.

Le polemiche sull'attività del commercio sono molto vecchie, e fondate su di un equivoco. Dire che il commercio è utile, che la funzione del commercio è insostituibile, è dir cose che nessun si sogna di discutere. Ma il commercio è funzione che non è, necessariamente, esercitata da commercianti. Se la disputano fra loro, e la disputano ai commercianti veri e propri, enti più o meno parastatali o paracomunali, cooperative, e industriali. Mentre generalmente si ammette che la funzione industriale, presenta una serie di difficoltà, che si devono perciò, volenti o nolenti, lasciare agli industriali di mestiere, la funzione commerciale appare a troppi come la cosa più semplice del mondo: che difficoltà volete che ci sia a comprare una merce da Tizio e rivenderla a Caio? E per fare una cosa così semplice si devono anche guadagnare tanti quattrini? La moralità dei guadagni del commerciante non è mai andata giù alla gente; gli «intermediari» non hanno mai avuto buona stampa. Che cosa si attende, dunque, per sopprimerli?

L'industria moderna, a dire il vero, nel mangiarsi i commercianti è andata molto avanti; la illusione della «vendita diretta al consumatore» ha trasformato molti commercianti in impiegati dell'industria; ma i costi sono poi diminuiti? La risposta è molto dubbia; può benissimo darsi che il moltiplicarsi dei negozi di marche concorrenti — là dove il commerciante si sarebbe probabilmente limitato ad aprirne uno solo, allineando sullo stesso banco e mettendo in mostra nella stessa vetrina i prodotti concorrenti — abbia raggiunto un risultato opposto a quello desiderato. Ed è anche assai probabile che il rischio dell'industriale commerciante sia aumentato in confronto ai rischi separati dell'industria pura e dei commercianti puri; forse si producono oggi troppe cose di cui il consumatore non sa che farsi, i magazzini si riempiono a dismisura, magazzinieri e commessi non avendo alcun interesse diretto a tenerli sui livelli minimi. Ci possono essere degli sprechi, che la saggezza o, se si preferisce, l'interesse del commerciante avrebbe saputo evitare.

E che dire, poi, delle «provvide» iniziative di questo o di quell'ente pubblico? E degli spacci cooperativi responsabili di non pochi declassamenti di merci, imposti dall'impossibilità organica di tenere i costi nei limiti di quei stabiliti dalla concorrenza commerciale?

Se c'è una funzione economica, che in Italia ha bisogno, più di qualsiasi altra, di essere tutelata, promossa e sviluppata, questa è la funzione commerciale. E il miglior modo di tutelarla, di promuoverla e di svilupparla è, senza dubbio di sorta, quello di far sciarla compiere dalle categorie specializzate di produttori, che hanno nome commercianti.

Il nostro discorso — ogni tanto è bene ricordarlo — non ha di mira il presente; ma quel domani che si chiamerà ancora una volta dopoguerra. Fra calmieri e prezzi bloccati, fra prodotti di

Stato e non di Stato, fra importazioni impedito ed esportazioni statizzate, fra conacer, conal e via dicendo, il commercio, oggi, è ridotto a poco più di una larva. Ci vorrebbe pochissimo ad ammazzarlo del tutto. E non è detto che non vi sia, qua e là, qualcuno, cui la cosa non tenti. Vi sono categorie industriali, che stanno col fucile spianato; ci sono i vari «enti» sorti con bellissimi programmi corporativi, e poi avviati verso pratiche bellamente socialiste (l'Ente Risi, per esempio), la cui burocrazia lavora, coi ben noti sistemi, per raccogliere l'eredità dei commercianti; tanto, vi di ceno sorridente furbamente, a che servono?

A che servono per la distribuzione all'interno, se fra continui divieti di esportazione (sic) da provincia a provincia, razionamenti, ecc. ecc., i commercianti sono ridotti a far da spacci a organi posti molto più in alto di loro, e non hanno più alcuna responsabilità, posto che se i negozi son vuoti, non a loro tocca ormai rifornirli?

A che servono per il commercio con l'estero (anche là dove correnti di esportazione e di importazione sussistono) dal momento che il commercio con l'estero è, in ogni ramo, unificato e controllato dallo Stato?

Servono — noi risponderemo

molto pienamente — a far sì che l'economia italiana non muoia, dopo la guerra, di morte «naturale».

Fossimo noi i regolatori della vita economica italiana, di una cosa sopra tutte ci lamenteremo; ad una cosa, soprattutto, cercheremo di portar rimedio: e cioè all'insufficienza dell'organizzazione commerciale italiana.

Si sente tanto spesso protestare per l'eccessivo numero dei commercianti, per la troppa lunghezza di certe catene di «intermediari». Ebbene, noi protesteremo esattamente per le cose opposte: i commercianti, sono, in Italia, troppo pochi; e, in molti rami, i canali attraverso i quali la produzione industriale è avviata al consumo sono troppo corti, rudimentali, insufficienti; risentono anch'essi — non sono i soli — di un inurbamento eccessivo e disordinato; forse è la povertà delle nostre campagne che ha impedito fin qui un più razionale svilupparsi ed estendersi della rete commerciale; ma sta il fatto che se molte nostre industrie soffrono per troppi nemici mercantili (le macchine da cucire, per non far che un esempio) ciò è perché la organizzazione commerciale manca, quasi del tutto nelle zone rurali, cioè nei quattro quinti del territorio metropolitano; per non parlare di quello africano.

(segue in terza pagina)

ECONOMIA DI GUERRA: Il blocco del vino, dello stagno e del nichelio

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il decreto del Duce in data 18 corrente che fissa il blocco dello stagno e del nichelio. Il decreto stabilisce che sono bloccati e dovranno essere a disposizione del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra:

a) i manufatti industriali non in uso e tutti i manufatti di uso domestico fabbricati in stagno o nichelio o in leghe contenenti tali metalli;

b) lo stagno e il nichelio allo stato puro o in lega con altri metalli in parti ovvero in semilavorati, rottami e residui di lavorazione.

Resta escluso dall'obbligo sopradetto lo stagno in quantità non superiore al 50 per cento in lega con piombo per le saldature. Entro 15 giorni (e cioè fino al 3 maggio) tutti detentori dei materiali di cui sopra, escluso il Monopolio metalli, devono farne denuncia al Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra per le quantità eccedenti un chilogramma. Per la ultimazione dei lavori in corso è autorizzata, dopo la denuncia, l'ulteriore impiego dello stagno e del nichelio, limitatamente alle commesse belliche dirette interessanti i Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica e a quelle belliche indirette interessanti i Ministeri delle Comunicazioni e dei Lavori pubblici. L'eventuale prosecuzione di ogni altra lavorazione, nonché l'inizio di nuove lavorazioni di qualsiasi specie, sempre che importino impiego di stagno o nichelio, sono invece subordinati all'autorizzazione del Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra a cui gli interessati devono inviare domanda, dalla quale risulti con elementi tecnici la indispensabilità e la insostituibilità dei suddetti metalli. I contravventori devono essere gerarchicamente segnalati al Sottosegretario per le

fabbricazioni di guerra e al prefetto.

Un altro decreto del Duce stabilisce che dal 18 aprile è vietato l'impiego totale o parziale di ferro o di altri metalli ferrosi e non ferrosi per la fabbricazione di infissi (porte, finestre, lucernari, mostre di negozi e simili) nonché di mobili di arredamento (letti, scaffali, armadi, sedie e mobili analoghi). Deroghe del divieto di cui sopra possono essere autorizzate dal Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra, al quale gli interessati devono inoltrare documentata domanda. E' consentita la ultimazione dei lavori in corso previa richiesta da farsi entro il 3 maggio alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Materie vinose alla distillazione

L'Ente Nazionale per la Distillazione delle Materie Vinose ha impartito ai propri organi periferici — con circolare a stampa n. 13 del 5 corrente — istruzioni particolareggiate per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, trasporto e consegna del vino di obbligo alle distillerie per la campagna 1940-41, operazioni che debbono essere assolutamente ultimate entro il 15 maggio p. v.

Si sottolinea in particolare che a modifica di quanto precedentemente stabilito, è stata ammessa la facoltà da parte dei vinificatori di adempiere al loro obbligo a mezzo «delega» e cioè affidando all'Ente predetto l'incarico di provvedere all'acquisto sul mercato ed alla consegna in distilleria di un quantitativo di vino equivalente per complessivo contenuto in alcool, al totale dei gradi dovuti o alla parte di essi che non sia stata o non sarà consegnata direttamente.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ha fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di quantitativi di vino della vendemmia 1940 superiore ai 200 ettolitri, di denunciare tutto il vino esistente alle sezioni provinciali della alimentazione per il tramite delle rispettive organizzazioni sindacali ed economiche.

Allo scopo di assicurare l'approvvigionamento delle Forze armate, lo stesso provvedimento dispone, altresì, il vincolo del 50 per cento dei quantitativi di vino che non potrà, pertanto, formare oggetto di contrattazione, di alienazione, di destinazione al consumo o ad altri impieghi.

I detentori sono responsabili della buona conservazione del vino vincolato. E' in loro facoltà di sostituire alla quota vincolata un corrispondente quantitativo di altro tipo di vino purchè sia genuino a termine di legge, sano e privo di difetti.

Denuncia di segale

Tutti i quantitativi di segala e di farina di detto cereale esistenti presso i molini, i pastifici ed i commercianti di cereali all'ingrosso sono interamente vincolati al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Direzione Generale dell'Alimentazione.

I detentori di segala e di farina di segale che non avessero ancora fatto pervenire la denuncia delle loro disponibilità al 15 corr., alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione - Via Pascolle 8, Udine, dovranno farlo immediatamente, anche se a tramite delle rispettive organizzazioni.

Gloria agli Eroi!

Firmato l'armistizio, il Duce ha diramato il seguente ordine del giorno:

Combattenti di tutte le Forze Armate operanti sul fronte greco!

Dopo sei mesi di asprissima lotta, il nemico ha deposto le armi. La Vittoria consacra i vostri sanguinosi sacrifici, specialmente gravi per le forze terrestri, e illumina di nuova gloria le vostre bandiere.

La Patria è come non mai fiera di voi. In questo momento il popolo italiano ricorda e saluta commosso i suoi eroici figli caduti nelle battaglie di Albania ed esprime a voi, che li avete vendicati, la sua gratitudine imperitura.

Saluto al RE!

MUSSOLINI

Dal Quartier Generale delle Forze Armate 23 aprile anno XIX.

L'assistenza ai commercianti richiamati alle armi

Com'è noto il Ministero delle Corporazioni stabili a suo tempo che le licenze di commercio dei richiamati alle armi devono rimanere valide per tutta la durata dello stato di emergenza e che le aziende relative potranno essere riaperte senza formalità con la medesima licenza, quando verrà a cessare lo stato di guerra. «L'Eco di Roma» informa a questo proposito che gli organi confederali hanno disposto che le Unioni dei Commercianti cureranno

che tali disposizioni — che concernono anche lo sgravio delle imposte durante il periodo di chiusura delle aziende — vengano osservate dalle Autorità Comunali anche per quanto riguarda i posteggi nei mercati all'ingrosso e prenderanno opportuni accordi affinché i commercianti anche posteggiatori, richiamati alle armi, possano riprendere la loro attività senza ritardi di sorta appena congedati.

E' venuto il bello!

In tre settimane la foderosa e travolgente macchina di guerra delle Potenze dell'Asse ha distrutto la messa in scena inglese nei Balcani: il piano lungamente meditato e cercato nelle settimane invernali dai deleterio commesso viaggiatore dell'impero britannico, Antony Eden, dal Napoleone in sedicesimo gen. Wavell e del criminale pagliaccio Churchill, con l'appoggio non solo del ciarlantino Presidente della Confederazione stellata ma anche di tutte le consorzierie internazionali ebraicomassoniche, è stato semplicemente distrutto.

Gli inglesi miravano a colpire l'Asse nel fianco e sono stati gettati a mare dopo un tragico urto che ha scatenato di vittime le strade della Serbia e della Grecia e le sponde dell'Egeo. Risultato per gli inglesi? Una più dura Dunkerque e altri due reucci spediti da ugnire alla raccolta già cospicua ordinata sulle sconvolte rive del Tamigi.

Con la primavera è venuto dunque il bello: e poiché la primavera non è finita altro bello verrà.

I contorsionismi di Churchill e le smargiassate di Roosevelt non hanno altro effetto che di temprare sempre più inesorabilmente la volontà di acciaio di due popoli decisi a liquidare per sempre la idra affamatrice e schiavista che da secoli pesa sull'Europa e sul mondo e di ridare a tutte le genti giustizia e diritto di vita con una equa distribuzione della produzione e del lavoro e in una più elevata pratica di comunione ideale e sociale.

effegipi

Orario dei negozi e calendario delle festività

Il Prefetto con proprie disposizioni, decreta che temporaneamente e fino a disposizione contraria, l'orario di vendita e il calendario delle festività dei negozi della provincia vengono fissati come appresso:

a) **rivendite alimentari misti, drogherie, vino per esportazione, burro, formaggi, oli, paste alimentari, dolci:** dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20; domenica chiusa completa eccezione fatta per le rivendite di dolci che resteranno aperte dalle 7,30 alle 12,30.

b) **macellerie, norcinerie, polle, conigliere:** lunedì, martedì e sabato: dalle ore 6 alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30; mercoledì, giovedì e domenica dalle 6 alle 12. Venerdì chiusa completa.

c) **rivendite di pesce fresco:** dalle ore 6 alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30. Domenica chiusa completa.

d) **negozi di frutta e verdura:** tutti i giorni comprese le domeniche, dalle ore 6 alle 20.

e) **panifici (per quanto riguarda la vendita) e rivendite di pane e latte:** dalle ore 6 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 20. Domenica: dalle 6 alle 12,30.

f) **generi non alimentari:** dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 15 alle 19,30. Domenica chiusa, eccezione fatta per i negozi di fiori freschi che saranno aperti dalle ore 9 alle 12,30.

Durante l'anno scolastico i cartolibrari potranno anticipare di mezz'ora l'orario di apertura del mattino.

Nei negozi di mercato o fiera i Podestà potranno autorizzare l'orario continuato delle vendite, fermo restando il diritto dei prestatori d'opera alla normale interruzione del lavoro per la consumazione del pasto.

I negozi e gli esercizi che trattano promiscuamente vari articoli devono osservare l'orario della categoria nella quale svolgono la prevalente attività. E' fatto però obbligo per tali negozi od esercizi di cessare la vendita degli altri articoli in corrispondenza dell'orario fissato per le rispettive categorie.

I dipendenti delle aziende autorizzate ad aprire nelle ore antimeridiane della domenica dovranno godere del riposo compensativo nel corso della settimana; quelle che lavorano per la intera giornata della domenica godranno del riposo delle 24 ore consecutive nel corso della settimana. I turni relativi dovranno risultare da apposita tabella da tenersi affissa nell'azienda.

Quando una giornata festiva o semifestiva coincide col sabato, i

negozi di generi dell'alimentazione potranno tenere aperto nella mattinata del lunedì stesso.

Qualora per le disposizioni del presente decreto sia richiesto ai prestatori d'opera un orario di lavoro eccedente quello normale stabilito dalla legge o dai vigenti contratti collettivi di lavoro, gli stessi prestatori d'opera avranno diritto di percepire le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Nei giorni di Capodanno, 21 aprile, 9 maggio, 28 ottobre, 4 novembre, Natale, saranno osservate le disposizioni vigenti per i giorni di domenica, ad eccezione dei negozi di generi alimentari misti, burro e formaggi, oli, paste alimentari e dolci, che rimarranno aperti dalle ore 9 alle 12. Nei giorni: Epifania, I. giorno di Quaresima, 19 marzo, festa dell'Angelo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, Festa del Patrono locale, Assunzione, 8 settembre, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre i negozi rimarranno chiusi nelle ore pomeridiane, eccezione fatta per le rivendite di frutta e verdura e di dolci.

I venditori ambulanti dovranno attenersi a tutte le disposizioni di cui sopra in corrispondenza alle rispettive categorie di commercio fisso.

Il presente decreto revoca ogni contraria disposizione ed i trasgressori alle presenti norme saranno puniti a termini di legge.

Il Consorzio fra macellai

Il giorno 16 aprile ha iniziato la propria gestione contabile il Consorzio provinciale fra macellai per le carni. Pertanto il bestiame che verrà ritirato sarà consegnato esclusivamente contro ritiro dei soli buoni verdi che siano intestati al predetto Consorzio.

Pasticceria fresca vietata per quattro giorni la settimana

La Direzione generale dell'alimentazione ha informato le sezioni provinciali dell'alimentazione che la vendita della pasticceria fresca sia pure confezionata coi generi non razionati e secondo le norme a suo tempo emanate, rimane vietata nei giorni da martedì a venerdì.

In detti giorni è permessa la vendita della pasticceria secca.

CRONACHE

Lo stabilimento di Resiutta per gli oli minerali

Una particolare importanza riveste il grande stabilimento inaugurato a Resiutta per lo sfruttamento dei giacimenti di scisti bituminosi del Plauris.

La consistenza del giacimento del Plauris è calcinata, per la parte finora nota e misurata, a circa 2 milioni di tonnellate; ma esso è probabilmente assai più esteso, poiché si conoscono affioramenti in varie località più o meno vicine alla zona ora coltivata, fino in Carnia.

La produzione annua del nuovo stabilimento è previsto in 7000 tonni, di olii, che dovranno poi essere idrogenati negli stabilimenti dell'A.N.I.C. per ricavarne carburanti.

La nuova industria impiega circa 300 operai. Due impianti compressori, di cui uno di grande potenza, una ventina di perforatrici meccaniche, una decaville trainata da locomotori a nafta per il trasporto del materiale costituiscono la dotazione della miniera.

Dal silos di ammasso presso la bocca d'ingresso (ove sono sorte anche belle e razionali case per gli operai, uffici, ecc.) una grande teleferica della lunghezza di 4500 m. porta il materiale allo stabilimento di Resiutta.

Qui esso passa in frantoi, che lo riducono a pezzatura minuta e poi, per mezzo di un trasportatore a catena, finisce nei forni.

Nei due forni esso viene portato al punto di installazione. I vapori di olio attraverso una serie di condensatori che ne condensano prima gli olii pesanti e poi quelli leggeri, e mentre da una parte l'olio ottenuto viene con apposita condotta caricato in autobotti o in barili, il residuo di gas non condensabile ritorna al forno e serve per riscaldare il minerale e portarlo al punto di distillazione.

Comeglians

La Ditta Umberto De Antoni per onorare i Caduti

Fra le tante adesioni pervenute spontaneamente per onorare i gloriosi Alpini della Divisione «Julia», ci piace segnalare il patriottico e generoso gesto della ditta Umberto De Antoni, commerciante in legnami di Comeglians, la quale ha offerto la somma di L. 10 mila.

La cospicua offerta inviata al Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra, è stata accompagnata da una nobilissima lettera.

Bollettino demografico

COMUNE DI UDINE

Dall' 11 al 29 Aprile 1941-XIX

Nati N. 84
Morti » 90
Matrimoni » 30

Movimento demografico

Nel mese di marzo 1941-XIX abbiamo avuto nel capoluogo e in provincia il seguente movimento demografico:

Nati: 1241 — Morti: 1040. — Aumento della popolazione: 201 unità in più.

Saluti dalla Grecia

Dal fronte greco il nostro condirettore rag. Bruno Gioffi, tenente degli Alpini della «Julia», invia camerateschi saluti al giornale, ai collaboratori e agli amici. A lui, il nostro fervido alala! e la nostra esultanza per la primaveria vittoriosa.

Onorificenze

Il camerata Domenico Provini, verificatore delle RR. Poste, padre del nostro condirettore rag. Giorgio Provini, è stato nominato cavaliere della Corona d'Italia in riconoscimento delle sue benemerite acquisite in 45 anni di lungo servizio e particolarmente durante la grande e la presente guerra che l'anno visto assolvere incarichi particolarmente delicati. Al cav. Provini le nostre cordialissime felicitazioni.

Il camerata collega prof. Mario Bernardini capo dell'Ufficio statistica del Comune e nostro collaboratore, attualmente richiamato alle armi quale tenente degli alpini, è stata testè conferita la Croce di cavaliere della Corona d'Italia su proposta del Ministro della Cultura Popolare, in riconoscimento della proficua attività giornalistica da lui svolta nell'importante ramo statistico.

Al camerata Bernardini i nostri più affettuosi rallegramenti.

Il Consorzio pelli

Con decreto ministeriale è stato costituito con sede in Udine il Consorzio interprovinciale di Udine e Belluno per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collegamento delle pelli gregge bovine ed equine.

Presidente e vicepresidente del consorzio sono stati rispettivamente nominati Olivino Morgante e Angelo Rui.

CERVIGNANO

Orario delle corriere

Da Cervignano a Grado, partenze: ore 8,5; 10,15; 13,20; 17,20; 19,55.

Da Grado a Cervignano, partenze: ore 7; 9,10; 11,45; 15,55; 18,10.

Arrivi da Grado: ore 7,36; 9,46; 12,21; 16,31; 18,46.

Cervignano-Gorizia: da Cervignano a Gorizia ore 7 e 13,20; da Gorizia a Cervignano ore 8,30 e 13,20.

I servizi alla domenica sono sospesi.

Macchine per scrivere

di occasione
Nazionali ed Estere

Olivetti - Underwood
Continental ecc. ecc.

ricostruite

Solo una Ditta perfettamente attrezzata può offrirvi vere occasioni

Ditta ENRICO TUDELLI
UDINE

Via Mercatovecchio 19 - Tel. 12-29

Disciplina dei prezzi

Stracci di lana e misti di lana

Il Ministero delle Corporazioni, con circolare 41, in data 4 corrente ha precisato che, nella fissazione dei prezzi degli stracci contenuti nel provvedimento del 2 gennaio, ha fatto riferimento ai seguenti coefficiente di resa in lana meccanica con stracciatura a guazzo degli stracci carbonizzati. Per comodità degli interessati si riportano anche i prezzi di base di cui al telegramma del 2 gennaio. Detti prezzi valgono per gli stracci di lana e misti di lana fra classificatori (sia industriali che commerciali) ed industriali trasformatori per merce resa franco vagone partenza, peso netto, escluso imballaggio. I prezzi degli stracci di lana e misti di lana nelle fasi di scambio precedenti alla classificazione del prodotto dovranno essere adeguati con normali stacchi di mercato alle quotazioni sopra stabilite. Rimane inteso che variando la resa effettiva, in confronto alle rese di base fissate nel provvedimento del 4 aprile, varieranno in proporzione anche i prezzi.

Ritagli nuovi di panni militari, escluso fodere, in sorte, prezzo al Kg. L. 11, resa 70.

Ritagli nuovi di flanelle militari, escluso fodere, in sorte, 11, (60);

Ritagli nuovi di maglierie militari, 9, (58);

Montone, derivante da panni, in sorte, senza fodere, esclusi tibet, saje fini, chevrot da signora e flanelle chiare, 9,50 (60);

Saje fini senza fodere in sorte, 15,50, (70);

Saje fini senza fodere in colore, 16,50 (70);

Tibet pettinato fine in sorte, 17,50, (78);

Tibet pettinato fine in colore, 18,50, (78);

Chevrot leggero da signora in sorte, 12,50, (70);

Flanelle chiare, 11, (65);

Panni militari usati g. v.: sfoderati, 10,50 (65); con fodere 9, (50);

Panni militari usati kaki aviazione: sfoderati 10,50 (80); con fodere 9, (65);

Maglia bianca fine e mezza fine, 28,50, (78);

Maglia bianca ordinaria, 23,50, (80);

Maglia chiarissima fine e mezza fine, 25,50, (78);

Maglia a colori chiari fine e mezza fine, 19, (78);

Maglia a colori scuri fine e mezza fine, 18, (75);

Maglia a colori ordinaria, 16, (75);

Copertura flanella e mezza lana bianca, 17, (60);

Maglia bianca cotonata, 14, (50);

Ritaglia sartoria cardati, 8, (60);

Ritagli sartoria pettinati ordinari e mezzo fini, 14, (60);

Ritagli sartoria pettinati fini, 18, (65);

La cifra fra parentesi si riferisce alle rese.

E' stato poi chiarito che:

1) il panno Balilla è compreso nel montone;

2) il panno M.V.S.N. è compreso nei panni g. v.;

3) il panno Marina e Carabinieri è da considerare, per la resa, come i panni kaki e aviazione.

Spaghi per legatrici e mietitrici

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il provvedimento del Ministero delle Corporazioni concernente il prezzo di vendita degli spaghi per legatrici e mietitrici, prezzo che non può superare i seguenti limiti per le vendite al chilo dal grossista al rivenditore: spaghi di canapa macerata, cardata, e spago sisal o manilla, come descritta nella circolare P 27 del 4 marzo corrente anno: lire 15,75; spaghi di canapa macerata, pettinata, descritta come sopra: lire 17,80.

Il prezzo al chilo per le vendite al consumo, comprensivo dell'imposta sull'entrata per il passaggio al consumatore, non potrà superare i seguenti limiti: spago di canapa macerata, cardata e spago sisal o manilla: lire 17; spago di canapa macerata, pettinata: lire 19.

Carne fresca bovina

Il Consiglio provinciale delle Corporazioni comunica che i prezzi della carne fresca macellata bovina, per il Comune di Udine, con decorrenza 19 aprile 1941, sono stati così determinati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

Carni di vitellone, manzo, gioven-

ca: I) taglio lire 15 al Kg. (con osso); II) taglio lire 11,80 al Kg. id.; III) taglio lire 9 al Kg. id.; Carne comune lire 8 al Kg. id.; Polpa lire 20 al Kg. id.; Filetto lire 22 al Kg. (con osso).

Carne di vacca: I) taglio (con osso) lire 13,50 al Kg.; II) taglio id. lire 10,20 al Kg.; III) taglio id. lire 7,50 al Kg.; Carne comune lire 6,50 al Kg.; Polpa lire 17 al Kg.

Carni di vitello: I) taglio (con osso) lire 13 al Kg.; II) taglio id. lire 14 al Kg.; III) taglio id. lire 11 al Kg.; Polpa di I) taglio lire 24 al Kg.; Polpa di II) taglio lire 13 al Kg.

La percentuale massima di giunte ed osso non può essere superiore al 25 per cento.

Le licenze di importazione emesse sulle dogane di Fiume e Postumia

«L'Eco di Roma» informa che il Ministero delle Finanze ha disposto che in seguito alla sospensione dei servizi delle dogane di Fiume e di Postumia ed il concentramento delle relative scritture presso la dogana di Trieste, le licenze di importazione emesse su dette dogane possono essere scaricate presso qualsiasi altra dogana autorizzata allo sdoganamento delle rispettive merci previo richiamo del relativo tagliando dalla dogana di Trieste.

Validità di licenze per la vendita al pubblico

Il Ministero delle Corporazioni con circolare n. 18 del 10 febbraio scorso, ha stabilito che le licenze di commercio rilasciate dal Podestà, ai sensi del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, debbono essere dichiarate decadute e prive di efficacia, e, pertanto ritirate dagli interessati, qualora esse non siano seguite entro un termine massimo di tre mesi — dall'impianto e dalla messa in attività delle aziende.

Esonero cauzioni a favore dei venditori ambulanti

Il Ministero delle Corporazioni ha segnalato che, in alcuni casi, grandi invalidi del lavoro che chiedono il rilascio della licenza per la vendita ambulante, in esenzione del versamento del deposito cauzionale, incontrerebbero difficoltà ad ottenere tale facilitazione.

Il suddetto Ministero, analogamente a quanto già disposto nei riguardi degli invalidi e dei mutilati per la guerra e per la causa nazionale, ha stabilito che venga esteso il beneficio dell'esenzione dal versamento del deposito cauzionale anche ai grandi invalidi del lavoro che intendono esercitare il commercio ambulante.

Giurisprudenza Commerciale

Qualifica Rappresentante Autonomia lavoro - Compenso a provvigione - Non è impiegato.

Il rappresentante che gode di una autonomia piena, o quasi, con libertà ampia di itinerario e d'impiego; che è compensato a provvigione senza l'assicurazione di un minimo che assume l'onere di spese e di rischi, con un nome commerciale, a tutti gli effetti sindacali e fiscali, non esplica mansioni impiegate.

Il requisito della subordinazione impiegate può solo ravvisarsi, da un lato, nella facoltà del datore di lavoro di potersi, in tutto o in parte, sostituire alla volontà del suo contraente, e dall'altra in quella dipendenza gerarchica e disciplinare che vincola la libera attività del singolo agli ordini, alle limitazioni ed alle iniziative unilaterali del datore di lavoro.

Qualifica Trattative clientela Concessione abbuoni e sconti - Mansioni impiegate.

Chi nelle trattative colla clientela sia autorizzato a concedere abbuoni e sconti, esplica mansioni impiegate.

Cassazione del Regno II Sez. - Brasiello, pres. - Meale, relat. - Ferraro P. M. (c. c.) 19 dicembre 1938 - 20 marzo 1949-XVII - Compagnia Generale per Lavori e Servizi pubblici c. Livoti.

Sereni panorami del lavoro alla XXII Fiera di Milano

Mentre sui continenti divampa la guerra scatenata dall'egoismo economico delle demo-plucrazie, l'Italia fascista non ha fermato il suo ritmo costruttivo; la Fiera di Milano, che ha aperto per la XXII volta i suoi battenti, accoglie difatti la grandiosa documentazione di una ascesa che prosegue ininterrotta, di anno in anno, in tutti i campi della tecnica.

Significativa la larga partecipazione straniera: Belgio, Boemia e Moravia, Brasile, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Norvegia, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria e Turchia sono i 18 stati presenti, sette dei quali sono anche ufficialmente rappresentati.

La manifestazione fieristica documenta il grandioso panorama del lavoro italiano e le conquiste dell'autarchia.

Di particolare interesse la rassegna delle macchine per ufficio e delle macchine e dei materiali per l'edilizia.

Alla Fiera di Milano, pur in questa edizione di guerra, lo schieramento delle partecipazioni e la estensione dei posteggi non hanno nulla da invidiare a quelli degli anni precedenti.

Anche in questa rassegna si afferma la realtà creativa e costruttiva alla quale il popolo italiano attende con aulare fervore e la serena fiducia nelle immancabili vittorie delle armi e del lavoro.

Materiali reimpiegabili

La Gazzetta Ufficiale pubblica un provvedimento del Ministero delle Corporazioni, col quale vengono determinati i prezzi dei materiali reimpiegabili, prezzi fissati al detentore:

- 1) Ferro tondo, quadro, piatto e profilati: prima scelta al q.le lire 160; seconda scelta al q.le lire 130;
- 2) Vergella, moietta, reggetta, filo nero, zincato, ricotto, in matasse: prima scelta al q.le lire 170; seconda scelta al q.le lire 120; 3) Rotale: prima scelta lire 180; seconda scelta lire 160; 4) Rotaiette: prima scelta lire 160; seconda scelta lire 110; 5) Lamiere nere, compresse o striate: prima scelta lire 190; seconda scelta lire 140; 6) Lamiere zincate lisce e ondulate: prima scelta lire 240; seconda scelta lire 190; 7) Tubi saldati neri: prima scelta lire 280; seconda scelta lire 200; 8) Tubi saldati zincati: prima scelta lire 340; seconda scelta lire 270; 9) Tubi senza saldatura, neri: prima scelta lire 310; seconda scelta lire 230; 10) Tubi senza saldatura, zincati: prima scelta lire 370; seconda scelta lire 310; 11) Tubi trafilati a freddo (bollitori): prima scelta lire 400; seconda scelta lire 320.

Nella prima scelta si comprendono i materiali in ottimo stato di conservazione, di tipo e misura tali da poter essere reimpiegati in sostituzione di corrispondente materiale di ferro nuovo. Nella seconda scelta si comprendono i materiali la cui efficienza di reimpiego non sia del tutto perfetta per varie cause.

Nelle vendite dirette dal detentore al consumatore, su assegnazione della Fabbriguerra, il detentore potrà praticare i prezzi sovrariportati maggiorati al massimo di lire 10 il quintale per spese di consegna. Nella vendita di magazzini al consumo da parte dei commercianti viene consentita sui prezzi come sopra stabiliti una maggiorazione che in ogni caso non dovrà superare lire 50 al quintale.

I suddetti prezzi sono entrati in vigore a tutti gli effetti con il 20 aprile.

Registro unico negli esercizi per i consumi delle minestre

Il Ministero dell'Agricoltura con sua circolare, dopo aver ricordato di aver già disposto che i pubblici esercizi devono tenere un registro sul quale annotare giornalmente il numero dei buoni ritirati dai clienti consumatori di minestra a base di generi razionati (pasta, riso e farine di mais) per esibirlo ad ogni controllo, e stabilito inoltre che i buoni così ritirati devono essere stampigliati con timbro e data ed ordinatamente incollati su fogli della capacità di cento buoni, per il loro versamen-

to mensile ai Comuni, ha rilevato che nella pratica osservanza di tale disposizione si sono riscontrate alcune difficoltà che hanno consigliato l'adozione di un tipo unico di registro, il quale contenga anche un foglio su cui applicare i buoni di prelevamento ritirati ai clienti e da presentare all'ufficio annuario comunale.

Tale registro è stato stampato dalla Federazione dei pubblici esercizi. La sua tenuta diventa obbligatoria col mese di aprile. I registri dovranno portare sulla copertina il visto della sezione provinciale dell'alimentazione la quale prima di applicarlo avrà cura di appurare l'esistenza regolare della ditta alla quale il registro è intestato.

La vendita dei gelati

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha specificato che è consentita la produzione e la vendita di gelati preparati con uova, sempre che tale confezione non richieda l'impiego di latte e suoi derivati.

Il surrogato di caffè nei pubblici esercizi

Ricordiamo ai pubblici esercizi, caffè, bar, trattorie, alberghi e simili, che in base a disposizioni emanate già da diversi mesi dal Ministero delle Finanze, il 30 corrente mese cessa per gli stessi esercizi la facoltà di tenere aperti per la somministrazione della bevanda al pubblico pacchetti di surrogati del caffè fino ad un kg. di prodotto in complesso.

A datare dal primo maggio venturo, i suddetti esercizi potranno invece tenere contemporaneamente aperti per la preparazione delle bevande non più di tre pacchetti di surrogati di peso non superiore a cento grammi ciascuno muniti beninteso delle prescritte fascette fiscali.

Piccoli Fallimenti Pretura di Udine

DEL BIANCO ANGELO, osteria e coloniali, Campolunghetto — comm. giud. avv. Zambruno.

Fallimenti Tribunale di Udine

BLASONI ELIO, alimentari — 11 aprile, ist. cred. — giud. avv. cav. Mario Boschian — cur. avv. Antonio Bellantis — prod. tit. 30 aprile — ver. 15 maggio, ore 10.

Accordo economico collettivo

Disciplina dei doni in valore riguardanti i colori in pacchetti e prodotti affini

Nei giorni scorsi la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali di Prodotti Chimici, e la Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti dei Prodotti Chimici, ritenuta la necessità di disciplinare la materia dei doni in valore nel commercio dei colori in pacchetti e prodotti affini, hanno stipulato il seguente accordo:

Art. 1. — Nel commercio dei colori in pacchetti e prodotti affini, la distribuzione dei doni in valore di ogni specie, fatta col metodo dei buoni-premio o con qualsiasi altro sistema, è vietata.

Art. 2. — E' abolita la distribuzione di qualsiasi dono, sia in oggetto che in denaro, a favore dei fiduciari, dei grossisti e dei dettaglianti (direttori, impiegati, commessi di banca, piazzisti, ecc.).

Art. 3. — E' consentita soltanto la distribuzione, sia ai negozianti che al pubblico consumatore, di oggetti a carattere pubblicitario, di valore non superiore a L. 1,50 cadauno, purchè recanti, pezzo per pezzo, il nome della ditta donatrice o l'indicazione del prodotto per il quale si effettua la pubblicità.

Art. 4. — Il divieto previsto dall'art. 1 non si estende ai doni costituiti da merce della stessa natura che forma oggetto dello scambio.

Art. 5. — La durata del presente Accordo è stabilita in cinque anni, intendendosi tacitamente prorogata per uguale periodo, ove non avvenga, sei mesi prima della scadenza, denuncia da una delle parti.

Il Commercio ai Commercianti

(seguito della prima pagina)

Qualsiasi piano di sviluppo industriale deve necessariamente appoggiarsi, diciamo meglio fondarsi, su una riorganizzazione totale della funzione commerciale. Aziende industriali all'avanguardia mostrano una tendenza sempre più decisa a far macchina indietro sul terreno commerciale; a restituire a vita autonoma gran parte di quelle attività commerciali che erano state troppo precipitosamente fagocitate, ma non digerite. Speriamo che gli organi pubblici sappiano fare altrettanto. La distribuzione dei beni prodotti è una funzione economica a se essa richiede competenze particolari, psicologia, spirito d'iniziativa, diversi da quelli richiesti ai produttori industriali, e involge rischi, che non sempre è bene confondere con quelli industriali, che sono già gravi abbastanza. E si aggiunga che, corpotativamente parlando, una certa opposizione d'interessi sul piano aziendale, fra industria e commercio, riesce vitale agli interessi così del consumo come (e identicamente) della produzione nazionale.

La nostra industria deve produrre di più, e più a buon mercato. Idem l'agricoltura. Se vogliamo — e noi tutti fermissimamente lo vogliamo — che la nostra terra sia in grado di nutrire, di vestire e insomma di far vivere non miseramente tutti gli italiani, nati e nascituri. Perché questo avvenga, agricoltura e industria devono poter contare su di un'organizzazione commerciale altamente sviluppata e specializzata, e tanto sul fronte interno come su quello degli scambi con l'estero. E poiché siamo politici di fede fascista (e dunque non liberale né socialista, ma corporativa) dobbiamo agire conseguentemente, e far sì che anche in questo settore la pace non «scoppi» troppo presto; troppo presto, s'intende, per la nostra preparazione all'economia del dopoguerra.

F. M. Paces

Esercizi pubblici aperti fino alle 24

Il Ministero dell'Interno, accogliendo analoga richiesta della Federazione nazionale fascista pubblici esercizi, ha autorizzato per tutta la stagione estiva, la prorogazione dell'orario di chiusura dei pubblici esercizi fino alle ore 24 fermo restando l'orario del termine degli spettacoli.

Varietà

La ruggine "vivente,, si combatte con l'alcool

«L'Eco di Roma» segnala una nuova teoria secondo la quale si può distinguere una ruggine inerte e una «vivente» che si estende per autoproduzione, come una colonia di microbi, a mezzo di polveri microscopiche, elettricamente attive. Eliminando tale polvere con carta smerigliata fine e lavando il ferro con alcool a 90.0 si elimina definitivamente la ruggine purchè il ferro sia compatto.

Un ventilatore silenzioso

E' stato costruito un nuovo ventilatore per finestra azionato elettricamente. L'agitazione effettiva dell'aria da esso realizzato giunge fino a 13 metri di distanza. Un termostato ne controlla la velocità e delle pale regolabili, la direzione. L'apparecchio è completamente silenzioso (L'Eco di Roma).

Peggior dell'inferno

Un amico chiede a Giorgio Byron, l'indomani delle sue nozze, come aveva passato la notte. Il poeta rispose:

— Verso le quattro mi sono svegliato di soprassalto e ho visto un riverbero rosso, di fiamma, che investiva il mio letto. Ho creduto lì per lì di essere all'inferno; ma poi, tanto attorno a me mi sono accorto che era anche peggio, e che ormai ero ammogliato.

Imposta sull'entrata

Autovetture da piazza e da noleggio

E' stato scatenato dalle associazioni sindacali interessate che per circostanze varie le categorie artigiane elencate all'articolo 1 dell'accordo sindacale 27 dicembre 1940, n. 99443, stipulato per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dai trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa vetture a trazione animale, motoscafi battelli e gondole, non hanno potuto provvedere alla presentazione della denuncia prescritta dall'articolo 7 dell'accordo medesimo nel termine fissato del 31 marzo 1941. Ciò stante, le associazioni medesime hanno chiesto una proroga al predetto termine affinché gli interessati possano provvedere alla denuncia suddetta senza conseguenze penali. Il Ministero, considerato il buon fondamento della richiesta consentita che gli uffici del registro accettino le denunce di cui trattasi a tutto il 30 aprile 1941 senza conseguenze penali. Le penali che comunque fossero state pagate in dipendenza della tardiva presentazione delle denunce in questione, non sono rimborsabili.

Chiarimenti sulla produzione delle liscive e dei saponi

«L'Eco di Roma» informa che, in risposta ad analoghi quesiti, il Ministero delle Corporazioni ha chiarito alcune disposizioni in merito alla produzione e vendita delle liscive e dei saponi in polvere. Fin dal giugno scorso fu consentita la produzione e vendita di due soli tipi di detersivi in polvere in pasta, aventi determinate caratteristiche, a seconda se per tessuti correnti o per tessuti fini. Con successivo decreto del 20 ottobre 1940, astruendosi dal tipo del tessuto, definiti i detersivi in liscive e saponi in polvere. Ciò posto i detersivi sono da intendersi solo disciplinati dal D. M. 20 ottobre 1940 che, nel fissare definitivamente le caratteristiche dei prodotti, abrogò il precedente decreto 21 giugno 1940. «L'Eco di Roma» precisa infine che è consentita la sola produzione e vendita delle liscive e saponi in polvere (detersivi) e non di prodotti in pasta o solidi.

Visto sulle licenze dei venditori ambulanti

Il Sindacato Fascista venditori ambulanti ha preso alcuni opportuni accordi con le autorità comunali per provvedere per conto dei propri rappresentanti, a sottoporre al visto prescritto dalla legge i libretti di licenza.

Nel riconoscere la convenienza di tale pratica che facilita il lavoro agli uffici e consente agli ambulanti di farsi assistere dalle proprie organizzazioni, il Ministero delle Corporazioni ha ritenuto opportuno fare seguire idonee istruzioni alle autorità locali per evitare che i titolari, i quali rimangono per qualche tempo privi della licenza durante il tempo in cui il documento è sottoposto alle formalità del visto, non trovino impedimento a proseguire il loro lavoro. Perciò il Ministero delle Corporazioni ha disposto che, qualora le autorità locali provvedano alla apposizione di visto annuale sulla licenza di vendita degli ambulanti per tramite del Sindacato di categoria date istruzioni agli incaricati della vigilanza di consentire a tali interessati di continuare la propria attività anche senza la licenza purchè dimostrino con un documento dell'organizzazione sindacale, oppure dell'autorità comunale, che la licenza stessa è trattata presso gli uffici. Per evidenti ragioni di opportunità è altresì necessario che i libretti di licenza siano tratti dal Sindacato e dal comune per i pochi giorni strettamente indispensabili a compiere le prescritte formalità.

E' ovvio che le istruzioni che precedono non pregiudicano la facoltà degli interessati di provvedere direttamente alle formalità del visto.

L'aumento dei capitali delle Società Anonime

Persiste, anche dopo l'emissione di 18 miliardi di Buoni del Tesoro, una grande abbondanza di denaro, che permette alle società anonime un facilissimo collocamento degli aumenti di capitale deliberati in occasione delle recenti assemblee annuali. Gli aumenti effettuati in questi giorni hanno avuto un esito brillantissimo, che si prevede sarà ripetuto anche per gli

aumenti che avranno luogo nei prossimi giorni.

Si rileva che gli aumenti deliberati nelle recenti assemblee dalle più note società italiane raggiungono la cifra di un miliardo e 762 milioni di lire. Tali aumenti sono tutti destinati a potenziare e a sviluppare l'attività produttiva del paese.

Miscela per motori agricoli

La «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato il decreto concernente il regime fiscale della miscela di petrolio e benzina destinata ai motori agricoli. A decorrere dall'1 aprile 1941, e fino a nuove disposizioni, è consentita la miscela di petrolio e benzina, quest'ultima nella proporzione di non oltre il 20 per cento di peso, da impiegare esclusivamente per l'azionamento dei motori agricoli.

La miscela è esente dall'imposta interna di fabbricazione o della corrispondente sovrainposta di confine.

Denuncia obbligatoria dei suini allevati per la vendita

Coloro che non avessero provveduto alla denuncia dei suini allevati a scopo di vendita o che non avessero ricevuto la visita degli appositi incaricati della distribuzione e raccolta delle denunce, sono pregati di presentarsi di urgenza all'ufficio statistica e censimenti del Comune di Udine. Come si sa, lo scopo della denuncia è quello di far conoscere agli organi governativi e sindacali l'attuale effettiva consistenza degli allevamenti di suini che producono per il mercato.

Chunque, soggetto all'obbligo di denuncia, si rifiutasse di fornire le notizie richieste o le fornisse scientemente errate oppure incomplete è passibile delle gravissime sanzioni stabilite dal R. Decreto Legge 27 dicembre 1940-XIX numero 1715.

SEMAFORO

Serietà e rispetto

Si capisce che si debba essere cortesi con tutte le clienti, e magari di più con quelle più dimesse come toletta e più magre come borsa. Ma essere gentili non vuol dire prendersi delle confidenze. L'accarezzare le mani allora che si consegna un resto e lo strizzare il sinistro allora che la luce di un occhio ci incontra non è dar prova di intelligenza somma e di tatto indefettibile. Qualche donna può sentirsi anche lusingata.

— To', mi fa lo stupido.

— Ma chi vi autorizza a generalizzare? Qui si è sempre detto che nel venditore — e voi siete, prima di tutto e anzitutto, dei venditori — si richiedono intuito psicologico e conoscenza esatta dei motivi che guidano l'atteggiarsi della clientela. Ogni cliente vuole essere accolto e trattato in modo personale. Tutti ci tengono ad essere notati, a sembrare qualcuno, a comandare un certo rispetto e una certa distanza. Le donne specialmente tutte delle arie. Le donne specialmente esigono, allora che sono in negozio, riverenza. Come potete pensare che accettino con piacere la carezza e la ammiccatura? Non fosse altro che per non essere considerate male, anche se non vi dicono una parolaccia — e se si trattengono è anche per educazione — guardatele negli occhi: vi leggerete sorpresa e disappunto. Essere cortesi è un dovere, sempre ma fare il galante lo si può e lo si deve solo a tempo debito, e comunque, mai in negozio. Fare lo stupido non è dimostrare spirito di iniziativa e capacità di venditore. Anzi, anzi. (Poi, e se qualcuno in altro negozio facesse altrettanto con vostra moglie, vostra sorella, la vostra fidanzata?)

Ma ricordiamoci: essere gentili non vuol dire prendersi delle confidenze essere seri non vuol dire essere ammu-

Rubrica del Cooperatore

Disciplina del latte e dei prodotti caseari

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il decreto ministeriale, ch'è entrato in vigore, contenente le norme che disciplinano il conferimento della produzione e distribuzione del latte vaccino e dei prodotti caseari alimentari e l'osservanza dei relativi prezzi.

Le suddette norme sono già note. Negli allegati al decreto sono precisate le provincie nelle quali si attua la disciplina della produzione e della utilizzazione del latte di vacca. Esse sono per il Veneto: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Trieste, UDINE, Venezia, Verona, Vicenza.

Un'altra tabella elenca i formaggi di cui è consentita la fabbricazione e rispettiva area di fabbricazione; formaggi a pasta dura cotta grana non tipico, Asiago, Montasio, uso monte, Vezzena, bitto, bagozzo, sbrinz, emmental, fontina, groviera; formaggi a pasta dura non cotta: pasta filata, provolone, provolotta, caciocavallo; pasta non filata: canestrato, morlacco, bra. Formaggi a pasta molle: pasta filata: freschi; scamorza, propola, mozzarella di vacca; pasta filata; freschi: crescenza; stagionati: Bel paese e similari (il formaggio simile del bel paese assume la denominazione di formaggio italiano); gorgonzola verde, gorgonzola bianco, taleggio, quartirolo. Formaggi fusi: formaggi fuso bianco, formaggio fuso erborinato; formaggi magri: formaggio magro.

L'area geografica di fabbricazione dei formaggi consentiti delimita al Veneto i tipi: Asiago, Montasio, uso Monte, Vezzena.

Il controllo formaggi

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica il decreto ministeriale con cui è costituita in Roma una organizzazione di produttori commercianti e industriali denominata Ufficio controllo formaggi, con sezioni tecniche staccate a Cremona, Foggia, Macomer, Milano, Napoli, Novara, Ragusa, Reggio Emilia, Roma, Torino, Vicenza.

Detto ufficio posto alle dipendenze del Ministero Agricoltura e Foreste, sotto la cui vigilanza e controllo, svolge la sua attività, ha il compito: a) disciplinare e controllare le lavorazioni dei formaggi e degli altri derivati; b) accertare la consistenza dei prodotti presso le ditte produttrici; c) compilare e tenere aggiornati gli elenchi delle ditte di cui al precedente comma; d) provvedere, sulla base di appositi piani approvati dal Ministero Agricoltura e Foreste, alle assegnazioni del prodotto fresco a lunga maturazione per la stagionatura nonché del prodotto da consumo fresco e di quello stagionato alle ditte grossiste distributrici; e) determinare, per i vari prodotti e zone, i termini obbligatori di consegna sulla base del piano predetto; f) controllare i contratti di compravendita specialmente per l'osservanza dei prezzi ufficiali; g) procedere alla formazione di un albo di tecnici esperti, che saranno chiamati, su proposte delle ditte interessate e delle sezioni provinciali dell'alimentazione, ad arbitrare, nelle controversie eventualmente insorte per la qualità dei formaggi nei contratti di compravendita.

TACERE!

Siamo in guerra ed il nemico non rifugge da alcun mezzo per tentare di danneggiarci e di diminuire l'efficacia dei nostri sforzi. Il nemico ben sa quali sono i congegni più delicati della nostra organizzazione, i centri vitali che alimentano i bisogni della guerra: ferrovie e comunicazioni in genere, fabbriche di armi, officine ausiliarie, aerodromi, cantieri, arsenali. Il suo spionaggio è sempre in agguato, pronto a vibrare colpi, bisogna combatterlo, non aiutarlo con la leggerezza imprudente nel propalare notizie.

Ogni notizia serve al nemico anche quelle che sembrano non avere alcun diretto rapporto con la guerra, e per essere sicuri di non nuocere alla Patria vi è un solo mezzo: tacere. Tacere fra estranei; essere cauti nella corrispondenza scritta; diffidare delle amicizie improvvisate, delle grazie femminili, degli inviti a bere, delle proposte di guadagni ambigui; sentirsi costantemente mobilitati sul fronte interno, mentre i fratelli combattono da eroi sui fronti d'oltre mare.

TACERE, per disciplina, TACERE per difendere ed aiutare la Patria.

«Che si dovrà combattere duramente è certo, che si dovrà combattere a lungo, è anche molto probabile, ma il risultato finale è la vittoria dell'Asse. La Gran Bretagna non può vincere la guerra».

MUSSOLINI

Tutta la lana all'ammasso

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica inoltre il decreto ministeriale 19 aprile 1941-XIX, col quale si stabilisce che i produttori di lana di tosa e di conca che tuttora detengono lana di produzione 1940, trattenuta nei quantitativi consentiti dalla legge 19 gennaio 1939 XVII per i propri usi familiari non possono utilizzarla, né alienarla ad alcun titolo, ma devono denunciare e conferirla all'ammasso, entro il 15 maggio 1941-XIX, presso le competenti sezioni tra i produttori della agricoltura, perché possa essere impiegata per le esigenze delle Forze Armate.

Uguale obbligo è fatto per la produzione della campagna di tosa e di conca 1941, durante la quale i produttori dovranno conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta senza trattenere per proprio uso i quantitativi previsti dalla citata legge 19 gennaio 1939-XVII.

Modifiche al regime delle esportazioni

Il Ministero per gli Scambi e le Valute, a parziale modifica dell'attuale regime di esportazione, ha disposto che:

- 1) Le Dogane siano autorizzate a consentire direttamente l'esportazione delle seguenti merci:
 - patate primaticce (voce tar. dog. ex 76);
 - siringhe di vetro senza parti di metallo (ex 480);
 - lenti lavorate da occhiali, sciolte (ex 485);
 - masonite Cel-Bes (ex 448);
- 2) le sottotolate merci vengono sottoposte al regime della licenza di importazione:
 - muschio di quercia (662-b);
 - polpe di arance (ex 778-b);
- 3) il regime della licenza ministeriale venga esteso ai prodotti qui di seguito elencati:
 - tessuti di fibre artificiali (252-bis);
 - velluti di fibre artificiali (260-bis);
 - maglie di fibre artificiali (262).

Prezzo dei rottami ferrosi riutilizzabili

Il Ministero delle Corporazioni, con circolare P. 35 del 19 marzo 1941-XIX, ha fissati come appresso, in conformità delle disposizioni contenute nel R. D. L. 25 agosto 1940-XVIII n. 1315, i prezzi dei rottami ferrosi riutilizzabili soggetti alle norme previste nel decreto stesso.

PREZZI AL DETENTORE

1) Spezzoni di ferro tondo, quadro, piatto L. 110 al q.le; esclusi i materiali delle seguenti dimensioni che sono considerati rottami da forno, in base alle istruzioni in data 22 ottobre 1940-XVIII del Fabbrighiera per la applicazione del suddetto decreto:

- di diametro o lato fino a mm. 79 e di lung. inf. a mm. 500;
- di diametro o lato fino a mm. 159 e di lung. inf. a mm. 350;
- di diametro o lato da mm. 160 e più e di lung. inf. a mm. 200.

2) Spezzoni di ferro profilato L. 110 al q.le; esclusi quelli come sopra,

- di altezza o lato fino a mm. 149 e di lung. inf. a mm. 1000;
- di altezza o lato da mm. 150 e più e di lung. inf. a mm. 500.

3) Spezzoni di rotaie ferroviarie a fungo L. 150 al q.le; esclusi quelli, come sopra,

- di peso inferiore a Kg. 21 per metro lineare e di lung. inf. a mm. 500.

4) Rotaie tramviarie a gola fuori uso L. 90 al q.le; escluse quelle, come sopra,

- di peso inferiore a Kg. 32 al metro lineare.

5) Spezzoni di cerchioni di carrozze ferroviarie, tramviarie, locomotrici, vagoni e carri L. 150 al q.le; esclusi quelli, come sopra,

- di lunghezza inferiore a mm. 200.

6) Molle ferro tramviarie a bovolò, a spirale, a balestre L. 150 al q.le.

7) Altre molle di altra provenienza L. 110 al q.le.

8) Tubi non adatti al Reimpiego L. 150 al q.le; esclusi quelli, come sopra,

- di diametro esterno inf. a mm. 50 ed in lung. inf. a mm. 300;
- di diametro esterno da mm. 50 ed in lung. inf. a mm. 300.

9) Spezzoni di catene ad anello L. 120 al q.le; esclusi quelli, come sopra,

- di diametro del tondino inf. a mm. 35 e di lung. inf. a mm. 2000.

10) Cascami di lamiera di spessore inferiore a mm. 4 L. 130 al q.le; esclusi quelli, come sopra,

- aventi un lato inf. a mm. 200.

11) Cascami di lamiera da mm. 4 e più L. 110 al q.le; esclusi quelli, come sopra,

- aventi un lato inf. a mm. 200.

Tali prezzi s'intendono per materiali selezionati, franchi magazzino del commerciante raccoglitore autorizzato più vicino al magazzino del detentore. La merce deve essere ritirata presso il magazzino del detentore ed il trasporto è a carico di quest'ultimo, che ha però la facoltà di effettuare tale trasporto per proprio conto.

Nella vendita diretta dal detentore al consumatore, su assegnazione del Fabbrighiera, il detentore potrà praticare i prezzi sopra riportati, maggiorati, al massimo, di L. 5 al q.le per spese di consegna.

PREZZI AL CONSUMO

Nelle vendite al consumo da magazzino ai commercianti viene consentita sui prezzi, come sopra stabiliti, una maggiorazione che in ogni caso non dovrà superare L. 40 al quintale.

Per i materiali non classificati in una delle precedenti categorie i commercianti non potranno comunque praticare un prezzo superiore a L. 130 al q.le.

E' fatto obbligo ai commercianti rivenditori di tenere esposto il listino di vendita dei materiali ad riutilizzo, compilato in conformità delle disposizioni contenute nella presente circolare.

DECORRENZA

I prezzi dei materiali di riutilizzo, stabiliti come sopra sono entrati in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 1. aprile 1941 XIX.

Prezzo del legno resinoso

Listino dei prezzi massimi del legname, in vigore dal 27 marzo 1940-XVIII, fissati dal Comitato di Presidenza del Consiglio con deliberazione n. 41 del 27 marzo 1940 XVIII.

ABETE:

1.º assortimento L. 771 al mc.; 2.º assortimento L. 619 al mc.; 2.º assortimento andante L. 560 al mc.; 3.º assortimento L. 490 al mc.; 3.º assortimento misura 8-15 cm. Sp. 20 mm. L. 443 al mc.; 3.º assortimento misura 8-15 Sp. 25 mm. L. 466 al mc.

LARICE:

Lo assortimento L. 824 al mc.; 2.º assortimento L. 635 al mc.; 3.º assortimento L. 473 al mc.

MORALI:

Metri 4 L. 537 al mc.

Il rinnovo dell'abbonamento al «Commercio Friulano»

deve essere fatto mediante versamento di L. 14,80 sul c. c. postale N. 9-5469

Direz.: rag. G. PROVINI; rag. BRUNO CIOFFI; G. P. FABRETTO G. P. FABRETTO, direttore responsabile

Tip. «L'Avvenire d'Italia» - Bologna - Via Montana 4

DITTA

Elios Ortolani



UDINE

Piazza Duomo N. 5

Telefono 4-20

Macchine da Scrivere e da Calcolo Ciclostili - Accessori - Dattilografia

OFFICINA SPECIALIZZATA

riparazioni per qualsiasi macchina

Annunzi Sanitari

GASA DI CURA
Dott. DA POZZO
SPECIALISTA
MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DELLA VISTA
CHIRURGIA OCULARE
Via Rivis, 32 - UDINE - Tel. 602
ore 10,12 e 15-17

GASA DI CURA PER
MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11,30 - 12,30 - 15 - 17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360
Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI
Docente della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura Endoscopie:
per malattie chirurgiche Via urinarie e
sulle colline di apparato digerente
TRICESIMO UDINE
a 5 minuti dal tram per Udine Via Mazzini 7
Dalle 8-12 Dalle 13-16
Telefono 12 Telefono 4

GASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie
d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
UDINE - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 - 15-17

Chiarimenti sul blocco dei tessuti

Il Decreto Ministeriale del 16 marzo ha posto, come è noto, il divieto di vendita nel Regno da parte delle ditte produttrici e dei commercianti all'ingrosso dei tessuti di cotone e di lana, sia puri che misti, purchè in quest'ultimo caso il cotone o la lana entrino isolatamente o complessivamente nella composizione dei tessuti stessi in misura superiore al 20 per cento. Correlativamente è stato fatto, come è noto, obbligo della denuncia dei quantitativi dei tessuti suddetti alla data di entrata in vigore del Decreto e cioè il 25 marzo. In relazione a detto divieto di vendita, il Ministero delle Corporazioni ha precisato, ad evitare dubbi di interpretazione, che il blocco deve estendersi a tutte le merci in possesso dei produttori e commercianti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento e che quindi non possono essere consentite consegne o trasferimenti di prodotti anche in esecuzione a contratti che fossero stati conclusi anteriormente al 25 marzo stesso.

Il Ministero ha altresì precisato che per le merci viaggianti il 25 marzo, spedite in data precedente a detto giorno e destinate a industriali o commercianti all'ingrosso, la denuncia deve essere presentata dai destinatari appena ricevuta la merce stessa.

Il registro di carico e scarico per i manufatti tessili

In conformità di quanto decretato, il Ministero delle Corporazioni ha precisato le modalità circa l'istituzione e la tenuta, da parte dei commercianti all'ingrosso dei manufatti tessili, del registro di carico e scarico.

I registri devono essere tenuti da tutte le ditte commercianti all'ingrosso di manufatti tessili sia nella sede come nelle agenzie, nelle filiali e in qualunque altra dipendenza dove sia un deposito delle stesse merci. I registri dovranno rispecchiare la reale situazione di fatto esistente nei singoli depositi, e pertanto vanno in essi registrate le partite di merci detenute a qualsiasi titolo. I trasferimenti di merci da un deposito all'altro della

stessa ditta debbono essere registrati, ma non vanno, invece, registrati gli atti di acquisto o di vendita, anche se impegnano la merce, finchè non siano accompagnati da effettivi movimenti delle merci stesse.

I tessuti debbono essere indicati in metri lineari; gli altri manufatti in numero di capi; la calze, in dozzine.

La registrazione delle operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate nello stesso giorno in cui avvengono; come punto di partenza delle registrazioni, dovranno essere indicate, nella parte del carico, le esistenze alla mezzanotte precedente la data di apertura di ciascun registro. All'ultimo giorno di ciascun mese, dovranno essere registrate, nella parte dello scarico (in corrispondenza della riga «giacenza a riportare») l'esistenza alla fine del mese. Le stesse esistenze saranno riportate in testa al carico (in corrispondenza della riga «riporto giacenze») per l'apertura delle registrazioni del mese successivo.

Esenzione per i tessuti destinati a usi tecnici

Il Ministero delle Corporazioni ha chiarito che i tessuti destinati a usi tecnici, la cui produzione sia stata regolarmente autorizzata dal Ministero stesso, sono esenti dal blocco di vendita. E' pertanto consentito il rifornimento dei tessuti in parola alle industrie interessate.

Seme di cotone da spremitura

Il Comitato previsto dal R. D. L. 9 marzo 1936 n. 625 e dalla Legge 16 giugno 1939 n. 986, ha proposto che il prezzo del seme di cotone del raccolto 1940 destinato alla disoleazione, venga fissato in L. 130 al quintale, franco magazzino ammasso, in sacchi forniti dall'acquirente. Ai sensi del R. D. L. 27 dicembre 1940-XIX n. 1716, tenuta presente la destinazione alimentare dell'olio idrogenato di cotone, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha determinato che il prezzo di cessione sia stabilito in L. 130 al quintale, alle predette condizioni.